



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)"

Azione 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo - **Sub A** "Consolidamento di imprese esistenti" - II edizione



25c7d769



INDICE**Finalità del bando**

Art. 1 Finalità e oggetto del bando	pag 02
Art. 2 Dotazione Finanziaria	pag 03
Art. 3 Localizzazione	pag 03

Potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti ammissibili	pag 03
-----------------------------	--------

Tipologie di interventi ammissibili

Art. 5 Interventi ammissibili	pag 09
Art. 6 Spese ammissibili	pag 11
Art. 7 Spese non ammissibili	pag 13
Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno	pag 14
Art. 9 Cumulabilità degli aiuti	pag 14

Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione	pag 15
Art. 11 Valutazione delle domande	pag 17
Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno	pag 26

Verifiche e controlli

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario	pag 26
Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi	pag 28
Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto	pag 29
Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno	pag 30
Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno	pag 37
Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno	pag 38

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 19 Informazioni generali	pag 41
Art. 20 Informazione e pubblicità	pag 41
Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento	pag 42
Art. 22 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR	pag 45



Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022 e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026, Obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)”; Azione 1.3.11 Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo, Sub A “Consolidamento di imprese esistenti”.
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere le imprese culturali e creative, intendendo con queste le imprese che producono e/o distribuiscono beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell’audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell’editoria. Imprese che, per la loro complessità, assolvono al ruolo di interfaccia fra le diverse attività industriali e rappresentano dei fattori di sviluppo locale e dei driver del cambiamento industriale.
3. L’obiettivo del bando è valorizzare le imprese culturali e creative per un duraturo rilancio delle stesse, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle attività.
4. Il bando è destinato a sostenere gli investimenti in acquisto di beni e servizi funzionali ad introdurre innovazioni di prodotto, di servizio e/o di processo alle imprese culturali e creative del Veneto mediante contributi a fondo perduto, concessi ai sensi del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
5. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
6. L’iniziativa può contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027” in modo particolare agli Ambiti tematici "Cultura e Creatività" e alle corrispondenti traiettorie individuate dalla S3.
7. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 8: lavoro dignitoso e crescita economica, 9: Imprese, innovazione e infrastrutture.
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificato nell’Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023, DGR n. 843 del 16/07/2024 e DGR n. 583 del 24/06/2026, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto:
 - del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025;
 - del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026, reperibile al seguente link <https://venetocoesione.regione.veneto.it/documents/295581/97ca4fe7-48f2-d589-b76e-a80da865565b>.



Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro 4.294.000,00 (quattromilioniduecentonovantaquattromila/00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 3 Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione del Veneto, in relazione all'unità locale/sede operativa del richiedente.

2. La localizzazione dell'intervento è definita dalla presenza in Veneto di un'unità locale o sede operativa in cui viene svolta l'attività di progetto, da indicare nella domanda di sostegno. Al fine di garantire il principio della stabilità dell'operazione previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario dovrà garantire il mantenimento dell'unità locale/sede operativa anche nei tre anni successivi all'erogazione del saldo del contributo.

3. Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la sede legale e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente¹.

Articolo 4 Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di sostegno le imprese che sono in possesso dei requisiti indicati nella tabella sotto riportata:

REQUISITO	DESCRIZIONE	IL REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE:
a) Status di PMI	Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno.

¹ Definizioni di unità locale e di sede operativa da Registro Imprese



b) Obblighi presso Registro Imprese	L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e attiva presso la CCIAA competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente. L'iscrizione come "Attiva" deve risultare da più di 12 (dodici) mesi alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale; in caso di ritardo da parte della CCIAA nell'aggiornamento dei propri registri, farà fede il protocollo di invio della richiesta di iscrizione.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.



c) Liberi professionisti (lavoratori autonomi)	I liberi professionisti sono equiparati alle PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei, ivi compreso il PR FESR 2021-2027, pertanto le prescrizioni del presente bando rivolte alle imprese devono intendersi valide anche nei confronti di tali soggetti. L'attività professionale deve essere iniziata da più di 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione sul BUR del presente bando. Ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'attività professionale farà fede la data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale esercitata.	I liberi professionisti devono risultare attivi: alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo. Tale prescrizione deve essere osservata, tramite continuità aziendale, anche in caso di trasformazione in impresa.
---	---	--



d) Localizzazione	Il soggetto richiedente deve rispettare quanto indicato all'art. 3 del bando. Nel caso di liberi professionisti/lavoratori autonomi è necessario aver identificato all'interno del territorio della regione Veneto il luogo di esercizio prevalente dell'attività così come riportato nella "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA"	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
e) Ambiti di attività economiche ammissibili	L'impresa richiedente deve esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2025 primario e/o secondario nei settori indicati nell'Allegato A1 al presente Bando. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2025 ammissibili, rilevato da: - visura camerale per le imprese iscritte al Registro Imprese; - certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e per le associazioni professionali.	Alla data di presentazione della domanda, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo e per i 3 anni successivi al pagamento del saldo.
f) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non deve trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, né essere soggetta a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019, ivi inclusi il concordato preventivo, e il concordato con continuità aziendale, ovvero a qualsiasi	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.



	situazione equivalente ai sensi della normativa vigente.	
g) Regolarità contributiva	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.	Alla data di presentazione della domanda o, al più tardi, dovrà essere presente entro 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10. Il requisito deve essere mantenuto in ogni fase di pagamento del contributo. Successivamente alla concessione del sostegno, in caso di irregolarità, sarà attivato l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 16.
h) Non essere una start-up innovativa	L'impresa richiedente non deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle start-up innovative.	Alla data di presentazione della domanda.
i) Sostenibilità finanziaria	L'impresa richiedente è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle tre formule di seguito indicate: $PN > (SP - I)/2$; $OF/F < 8\%$; $SP/F \leq 20\%$. (Per ulteriori indicazioni si rinvia all'Appendice n.1 al bando).	Alla data di presentazione della domanda.



j) Divieto di operare nei settori esclusi	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Regolamento (UE) 2831/2023. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023.	Alla data di presentazione della domanda di sostegno, per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.
k) Obbligo di stipula di un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici	L'impresa richiedente deve possedere, laddove tenuta, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101 - 111 della legge 213/2023 e ss.mm.ii. (si veda art. 10 comma 5)	L'adempimento normativo, ove applicabile, è condizione di accesso per la concessione dell'agevolazione.

2. Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Bando i soggetti:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, ovvero altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di sostegno, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati che costituiscono causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 94 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

La causa di esclusione di cui alla lettera b) non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata revocata.



Il possesso dei requisiti di cui al presente comma è attestato dal richiedente mediante le dichiarazioni rese, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, all'interno della domanda presentata tramite l'applicativo informatico regionale (art.10 comma 11).

Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti ammessi e finanziati è effettuato, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante acquisizione delle informazioni presso le amministrazioni e gli uffici competenti.

Le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche effettuate. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal presente comma ovvero la non veridicità delle dichiarazioni rese, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa, con conseguente revoca del provvedimento di concessione e recupero delle somme eventualmente erogate, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle disposizioni del presente Bando.

3. Ciascun soggetto richiedente può partecipare al presente bando con una sola domanda di sostegno.

Articolo 5 **Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di promuovere il consolidamento e lo sviluppo delle imprese culturali e creative del Veneto, sono ammissibili al sostegno interventi volti a introdurre innovazioni rispetto al prodotto/servizio offerto dall'impresa e/o ad innovare i modelli di business e organizzativi di quest'ultima per rispondere alle sfide del mercato e sostenere il vantaggio competitivo dell'impresa anche rispetto alla transizione green e digitale. Sono pertanto finanziabili innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo, processi di ammodernamento di attrezzature tecnologiche, di impianti e di infrastrutture. Tali innovazioni possono essere anche legate alla cd transizione digitale che richiede alle aziende sia l'introduzione di nuovi sistemi di gestione basati sull'utilizzo di nuove tecnologie, sia volte alla digitalizzazione del patrimonio culturale allo scopo di favorirne la conservazione e promuoverne l'utilizzo e l'accessibilità.

2. I progetti realizzati in conformità con gli ambiti tematici e le traiettorie individuate nella "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027", ed in particolare all'ambito "Cultura&Creatività", sono valorizzati in sede di attribuzione dei punteggi (art. 11 comma 4).

3. Le proposte progettuali, ove pertinenti, possono evidenziare l'eventuale sinergia con le azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali.

4. I progetti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non tecnica e dallo Studio per la valutazione ambientale strategica consultabile al seguente link;

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/monitoraggio-vas-vinca#vas>
in modo particolare:

- a) in caso di investimenti materiali nelle PMI è necessario dimostrare che l'operazione comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto, delle prestazioni ambientali (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni, idriche, sonore, rifiuti, etc);
- b) gli interventi strutturali devono rispettare quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 2017 in materia di contenimento del consumo di suolo; tali interventi possono ricadere in qualsiasi zona territoriale omogenea, purché essi siano muniti degli idonei titoli abilitativi edilizi, privilegiando superfici già impermeabilizzate/degradate;
- c) dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche in tema di:



- gestione dei rifiuti sulla base della specifica normativa vigente ed in relazione agli interventi/spese sostenute,
- siti Natura 2000 (si veda anche quanto riportato all'art. 10 comma 11);
- DNSH (Do Not Significant Harm), di cui al paragrafo 5.9 della Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 2021-2027 e all'articolo 9 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2021/1060 "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo»" e degli obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852. Per ulteriori approfondimenti di rinvia anche alle specifiche "Linee guida per la verifica del principio «Non arrecare un danno significativo»" (DNSH) PR FESR Veneto 2021 – 2027" approvate con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 12 febbraio 2025.

La valutazione dei bandi riconducibili all'OP1 OS iii_1.3.11 Interventi di sostegno delle imprese culturali, creative e dell'audiovisivo e dei conseguenti possibili impatti sui 6 obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852, risultante dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui sopra (paragrafo 5.9.3), ha evidenziato come, per la loro natura, gli stessi non determinano effetti ambientali né positivi né negativi.

In considerazione della tipologia e della dimensione degli interventi, nonché delle spese ammesse dal presente bando, ai fini dell'assolvimento dei vincoli inerenti il DNSH, viene predisposto un sistema di verifica semplificata, in linea con il principio di proporzionalità, in relazione agli oneri amministrativi in capo ai beneficiari.

Tale verifica è prevista:

- ex ante, in fase di presentazione della domanda di agevolazione, nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 11 e articolo 13 Obblighi a carico del beneficiario, comma 1 lett. w) "Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:.... soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio "Do Not Significant Harm") del PR FESR 2021-2027;
- ex post, in fase di rendicontazione del saldo, dovrà essere adeguatamente dettagliata la sezione DNSH della relazione finale (si veda Appendice n. 2 del bando). La mancata o incongruente compilazione comporta la decadenza totale al sostegno ai sensi dell'art. 18.

Le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 4.a e 4.b devono essere descritte nella proposta progettuale e nella successiva relazione finale.

5. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.

6. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 2831/2023 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.



Articolo 6
Spese ammissibili

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE
a) STRUMENTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI (fissi e mobili)	Acquisto di hardware comprensivo del software di base, strumentazione tecnica, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto; sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. <i>NB. Non sono ammissibili investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compreso il gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021.</i> <i>Non sono ammissibili costumi e/o materiale di scena strettamente connessi a specifiche rappresentazioni anche se ripetute nel tempo.</i>
b) ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI	Rientrano in questa categoria le spese di acquisizione di licenze e servizi informatici. Non sono ammesse le spese per i servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del software. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa Vengono riconosciute, per il periodo di ammissibilità delle spese previsto dal bando anche le spese di canoni e abbonamenti di tali servizi
c) CONSULENZE SPECIALISTICHE	Rientrano in questa categoria le prestazioni specialistiche di carattere tecnico fornite da professionisti (sia individuali che in forma associata/imprenditoriali). A titolo esemplificativo: servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti di sviluppo aziendale; supporto specialistico per la creazione di programmi culturali volti all'<i>audience development</i>, alle iniziative di tutela e promozione del patrimonio culturale tangibile e intangibile, alla sensibilizzazione del pubblico sull'importanza delle arti e della diversità delle espressioni culturali. Non sono ammissibili consulenze di funzionamento per la gestione ordinaria dell'attività (ad esempio amministrativo-contabili)
d) SERVIZI ESTERNI	Rientrano in questa categoria le forniture di servizi tecnici e servizi di supporto alla realizzazione del progetto.
e) PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	Rientrano in questa categoria le spese relative a: campagne promozionali; stampe e pubblicazioni; sito web e promozione online. Tutti i materiali devono riportare alle regole di



	comunicazione e alla visual identity di Programma, consultabile nel sito della Regione del Veneto.
f) PERSONALE	Ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (UE) 2021/1060, le spese di personale sono riconosciute secondo un tasso forfettario pari al 20% dell'importo complessivo delle voci a)+b)+c)+d)+e) Rientrano in questa voce i costi relativi al personale dipendente dell'impresa e sono inclusi il titolare/soci assegnati alla realizzazione di attività riferite al progetto, in conformità con la proposta progettuale. Tale spesa è facoltativa e non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta puntualmente nel sistema applicativo.
g) COSTI INDIRETTI	Spese riconosciute secondo un tasso forfettario pari al 7% sulla somma delle voci precedenti ai sensi dell'articolo 54 lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060. Le spese che possono essere ricomprese in tale categoria riguardano, ad esempio, utenze, affitti e le spese non direttamente imputabili alla realizzazione dell'operazione ma che il beneficiario comunque sostiene nel corso di realizzazione dell'operazione. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta puntualmente nel sistema applicativo.

2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:

- sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del sostegno del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
- riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- sostenute e pagate a partire dal 01/09/2025 ed entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
- analiticamente indicate nel modulo informatico della domanda. In caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA.



4. Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, ad adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

Articolo 7 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti:
 - a) le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate all'impresa beneficiaria dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - b) per investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili (compresi quindi anche gli impianti alimentati da gas naturale) ai sensi dell'art.7 Regolamento (UE) 1058/2021;
 - c) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - d) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - e) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione o contributi in natura;
 - f) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - g) beni usati e ricondizionati (qualora non previsti esplicitamente nelle spese ammissibili);
 - h) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - i) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - j) per le perdite su cambio di valuta;
 - k) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - m) sostenute prima del 01/09/2025 e pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto o non interamente pagate;
 - n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
 - o) fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - p) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
 - q) l'IVA;
 - r) non sono ammissibili costumi e/o materiale di scena strettamente connessi a specifiche rappresentazioni anche se ripetute nel tempo.



- s) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.

Articolo 8

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 70% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 140.000,00.
 2. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro 15.000,00.
 3. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute, pagate e riconosciute applicando alla spesa effettivamente rendicontata e ritenuta ammissibile l'aliquota di contributo prevista al comma 1.
 4. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 15.000,00 e comunque pari o superiore al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.
 5. Il sostegno è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.
 6. Il sostegno è subordinato, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni ottenute a titolo di aiuto "de minimis" possono avere un importo massimo complessivo di euro 300.000,00 concesse nei tre anni precedenti.
 7. Qualora in fase di concessione il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 300.000,00 ai sensi del Regolamento "de minimis" n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto dei suddetti massimali, fino al raggiungimento del limite minimo di contributo concedibile rapportato all'importo della spesa minima di cui al paragrafo 8.1.
- Nel caso di riconduzione dell'importo al di sotto del limite minimo di cui sopra la domanda non è ammissibile.

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, i contributi previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso e nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento.
2. Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 2831/2023).



3. Nel caso in cui l'accesso ad altre forme di contribuzione pubblica determini il superamento del limite del 100% delle spese ammesse, il contributo concesso verrà ridotto dell'importo eccedente tale limite.
4. Non è possibile cumulare le agevolazioni a valere sul presente bando con quelle a valere sul Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso a Fondi.RVE.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 15/10/2026** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 19/01/2027**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite Fondi.RVE. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare da Fondi.RVE la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente (da parte del legale rappresentante, senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi, la seguente documentazione:

Documentazione <u>obbligatoria a pena di inammissibilità</u> della domanda di sostegno	- Allegato A2 Proposta progettuale firmata digitalmente dal legale rappresentante
Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.	- Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e deposito del bilancio (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria), copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate o documentazione equipollente per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero. - Per le imprese neo costituite (anche se collegate o associate all'impresa beneficiaria) che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo che dia evidenza dei dati di fatturato, totale attivo patrimoniale e ULA.



	- Per le imprese che hanno sede legale in altro Stato dell'Unione Europea, documentazione equivalente alla visura camerale estratta dal registro delle imprese dello Stato nel quale l'impresa ha sede, da cui possano essere desunte le informazioni richieste per il soddisfacimento del presente requisito. - ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lett. m) è necessario allegare copia della polizza catastrofale conforme all'art. 1, commi 101 - 111 della legge 213/2023 e ss.mm.ii, validamente sottoscritta. In alternativa, per le imprese non tenute all'obbligo di stipula è necessario allegare specifica dichiarazione con indicazione della relativa motivazione (si veda fac-simile di cui all'Allegato A3).
Documentazione che è necessaria ai fini della valutazione della domanda. La mancata presentazione dei documenti in allegato alla domanda di sostegno non comporta l'inammissibilità della domanda ma la mancata attribuzione del relativo punteggio di cui all'art. 11	- Copia delle certificazioni ambientali di cui all'art. 11 comma 4 lett. c.8 ottenute dal proponente alla data di presentazione della domanda di sostegno;

6. Tutta la documentazione attestante i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, qualora si tratti di soggetto estero, dovrà essere fornita accompagnata da traduzione certificata/giurata in lingua italiana. Se non dovesse essere fornita, il documento non sarà preso in considerazione ai fini istruttori.

7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al comma 5, prima del caricamento definitivo in Fondi.RVE, devono essere convertiti in formato "PDF".

8. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

9. Qualora il soggetto richiedente non sia esentato ai sensi della normativa vigente, la domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente in Fondi.RVE o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;



- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 5;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).
11. Il soggetto richiedente dovrà inoltre selezionare e completare le seguenti dichiarazioni nel relativo quadro in sede di compilazione della domanda nel sistema informatico:
- dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - dichiarazione relativa al rispetto del DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera c)
 - dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2.
12. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
13. Potranno essere richiesti al soggetto richiedente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'art. 2963 del Codice Civile.
14. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.
15. Presentando l'istanza i richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando.

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- Il presente Bando applica i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Veneto il 23/02/2023, ai sensi art. 40 c.2 lett. a) Reg. (UE) 2021/1060.
2. È prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA e composta da tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e dipendenti della Regione del Veneto individuati dalla Direzione Cultura.
- Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
- i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - i direttori della Direzione Cultura e/o un loro delegato.
3. L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, la quale verifica:
- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti all'articolo 4;



- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata con lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando.

4. L'istruttoria tecnica è svolta dalla CTV che, una volta verificata la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto presentato, nonché verifica sia il rispetto dei requisiti degli interventi di cui all'art. 5 che la congruità delle spese rispetto al progetto e procede all'attribuzione dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di ammissibilità alla concessione del sostegno. Nello specifico, la CTV assegna il punteggio previsto riguardo ai criteri di valutazione di cui alla successiva tabella:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI			
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE			
CRITERIO	ELEMENTO	ATTRIBUZIONE	MAX
VALUTAZIONE DEL POTENZIALE BENEFICIARI			
TOTALE			25
valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si propone	a.1) capacità amministrativa e imprenditoriale (basata sul cv/portfolio del soggetto proponente in rapporto alla proposta presentata)	- dal cv/portfolio dell'impresa non si evince evidente esperienza nella proposta presentata - 0 punti - la struttura amministrativa è adeguata anche se l'esperienza è ancora limitata 5 punti - l'impresa è dotata di una struttura amministrativa adeguata e di una buona esperienza - 10 punti	10
	a.2) ruolo del soggetto proponente nell'impresa e nel progetto imprenditoriale (da intendersi come personale interno all'impresa) e modalità di aggiornamento delle competenze del personale interno all'impresa	- il progetto è gestito da personale esterno e non sono previste forme di aggiornamento per le risorse interne all'impresa punti 0	10



		il personale dell'impresa è solo in parte coinvolto nelle attività, ma non si esplicita alcun aggiornamento professionale dello stesso punti 5 - il personale dell'impresa è attivamente coinvolto e partecipa alla realizzazione dell'innovazione introdotta ed è evidente l'aggiornamento delle competenze del capitale umano interno all'azienda - 10 punti	
	a.3) competenza professionale del soggetto proponente specifica in ambito culturale e/o creativo	- il proponente non ha alcuna competenza specifica nel settore culturale e creativo 0 punti - il proponente ha limitata e/o recente esperienza nel settore 2 punti - il proponente ha esplicita esperienza personale e professionale nel settore 5 punti	5
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
TOTALE			65
Coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del bando	b.1) descrizione della proposta progettuale in tutti i suoi elementi: problema - soluzione - strumenti e risorse - destinatari - risultati	0 punti, domanda non ammissibile - descrizione poco approfondita e/o lacunosa - 2 punti - descrizione chiara ma non approfondita in tutte le parti 5 punti - descrizione completa e sufficiente coerenza tra le	10



		parti 8 punti - descrizione completa, perfetta relazione tra le varie fasi e componenti 10 punti	
	b.2) grado di innovazione della proposta introduzione di servizi o produzione di beni non presenti nel mercato di riferimento e/o introduzione di modelli gestionali e/o produttivi innovativi (Non necessariamente innovazione tecnologica)	- dal progetto presentato non si evince alcuna innovazione significativa 0 punti, domanda non ammissibile - il progetto introduce innovazioni limitatamente a parte dei servizi e/o prodotti individuati 2 punti - il progetto offre delle soluzioni innovative a problemi ben evidenziati 5 punti	5
	b.3) analisi del mercato di riferimento saturazione - barriere d'ingresso - diversificazione dei prodotti/servizi - analisi comparative - vantaggio competitivo - ecc	- non è presente alcuna analisi 0 punti - analisi limitata 1 punti - analisi sufficiente e chiara 3 punti - analisi approfondita in tutte le sue componenti 5 punti	5
Coerenza del progetto sotto il profilo gestionale e finanziario	b.4) fattibilità del progetto in termini di risorse utilizzate e di personale impiegato (business plan)	0 punti, domanda non ammissibile - business plan incompleto e/o lacunoso in alcune parti 2 punti - business plan completo e coerente in tutte le fasi 5 punti	5



Valore culturale delle proposta imprenditoriale	b.5) impatto culturale: valore culturale della proposta e capacità del progetto di stimolare nuovi investimenti produttivi nel settore culturale	- dal progetto non si evince alcun impatto significativo dell'investimento nel settore 0 punti - il progetto impatta potenzialmente nel settore, ma non garantisce un effetto incentivante per nuovi investimenti 5 punti - il progetto impatta in modo significativo nel settore culturale e creativo, stimolando nuovi investimenti 10 punti	10
	b 6) capacità del progetto di intervenire sulla transizione digitale del settore culturale e creativo e di favorire un miglior accesso al patrimonio	– gli interventi non prevedono innovazioni digitali punti 0 - gli interventi sono parzialmente di tipo digitale, ma non influiscono sull'accesso al patrimonio culturale punti 3 - sono previsti interventi di digitalizzazione che favoriscono e/o promuovono una migliore accessibilità al patrimonio culturale punti 5	5
	b.7) progetto di rete: identificazione di eventuali partnership e relazioni con altri soggetti pubblici e privati utili per la creazione di ecosistemi produttivi (da declinare con esemplificazioni su come provare la partecipazione a reti, non lettere di supporto)	- il progetto è limitato all'azienda oggetto dell'intervento che opera in modo autonomo 0 punti - il progetto rientra in una programmazione d'area che richiama interventi nel settore 3 punti - il beneficiario opera in rete con il sistema	5



		territoriale 5 punti	
	b.8) allineamento con le traiettorie S3 - area Cultura e Creatività	- nessuna coerenza con S3 punti 0 - coerenza con le traiettorie di altri ambiti della S3 - punti 3 - coerenza con le traiettorie dell'area Cultura e Creatività punti 3	3
	b.9) fattibilità temporale del progetto presentato	- il cronoprogramma non è sufficientemente chiaro e/o il cronoprogramma non è adeguato all'intervento 0 punti, domanda non ammissibile - il cronoprogramma è definito e richiama le macro fasi dell'intervento 3 punti - il cronoprogramma richiama puntualmente tutte le fasi del progetto, prevede eventuali rischi da interferenza e garantisce la realizzazione entro i termini programmati 5 punti	5
	b.10) coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti alla realizzazione del progetto proposto per la parte non coperta dal contributo - adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto/dell'operazione	-la documentazione fornita non permette di valutare la copertura finanziaria della parte non coperta dal contributo e/o non garantisce la copertura della spesa non coperta dal contributo 0 punti -la documentazione fornita è sufficiente a garantire la copertura delle spesa non coperta dal contributo 5 punti	5



Comunicazione dei risultati	b.11) adeguatezza delle modalità e dello strumento utilizzato per comunicare i risultati valutata anche attraverso personale dedicato e potenzialità delle forme e modalità di comunicazione adottate di attrarre nuovi partner e nuovi investimenti	- il progetto non prevede alcuna strategia di comunicazione 0 punti - il progetto prevede un piano di comunicazione standard 3 punti - il progetto prevede un piano di comunicazione mirato ad attrarre nuovi investimenti e sviluppare il progetto 5 punti	5
Sinergia con azioni interregionali, transfrontaliere, transnazionali	b.12) allineamento con la macro strategia europea EUSAIR	- nessuna coerenza con la strategia 0 punti - in linea con la strategia indicata - 1 punti	1
Rilevanza ambientale dell'intervento	b.13) Invarianza/miglioramento delle prestazioni ambientali	- l'investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali 1 punto - l'investimento materiale comporta l'invarianza, per unità di prodotto e/o servizio, delle prestazioni ambientali 0 punti - l'investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto e/o servizio delle prestazioni ambientali non ammissibile	1
PREMIALITA'			
TOTALE			10



coerenza con le strategie europee di settore	c.1) coerenza del progetto con le principali politiche europee del settore culturale e creativo	si - 1 punti no - 0 punti	1
	c.2) complementarietà del progetto con altri interventi a valere su programmi e/o fondi comunitari (valutata in base alle richieste formalizzate e verificabili)	sì - 1 punti no - 0 punti	1
capacità del progetto di valorizzare i sistemi territoriali di appartenenza, sia in termini di sviluppo imprenditoriali, che in termini di promozione turistica con particolare riferimento alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione dei flussi	c.3) capacità del progetto di valorizzare i sistemi territoriali di appartenenza, sia in termini di sviluppo imprenditoriale, che in termini di promozione turistica con particolare riferimento alla destagionalizzazione e alla delocalizzazione dei flussi	- il progetto non presenta nessun apporto al sistema territoriale 0 punti - potenziale valorizzazione di un'area circoscritta all'intervento (dichiarata ma non presenti sufficienti elementi) 1 punto - il progetto promuove il sistema culturale e turistico del Veneto in modo chiaro 2 punti - il progetto promuove il sistema culturale e turistico del Veneto e favorisce la destagionalizzazione e/o la delocalizzazione dei flussi turistici 4 punti	4
capacità del progetto di aprire a nuove categorie di fruitori di contenuti creativi e culturali	c.4) capacità del progetto di aprire a nuove categorie di fruitori di contenuti creativi e culturali	- non si evincono attività volte ad accrescere le categorie dei fruitori dei contenuti culturali 0 punti - il progetto presenta attività dirette ad accrescere le categorie di fruitori di contenuti culturali 1 punti	1
Capacità del progetto di proteggere e valorizzare i giovani	c.5) Capacità del progetto di proteggere e valorizzare i giovani	sì - 1 punto no - 0 punti	1



Capacità del progetto di promuovere la parità di genere	c6) Capacità del progetto di promuovere la parità di genere	sì - 1 punto no - 0 punti	1
rating legalità	c.7) conseguimento del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.57 del 20 febbraio 2014.	- Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità” 0 punti - Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità” 0 punti - Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di legalità”: - 1 punto	0
possesso di una o più certificazioni ambientali	c.8) possesso esclusivamente di una o più delle seguenti certificazioni ambientali: • EMAS - Eco-Management and audit Scheme • ISO14001 • ISO50001 • Ecolabel	sì - 1 punto no - 0 punti	1

5. Sono valutabili ammissibili alla graduatoria utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengano un punteggio minimo complessivo di 60 punti nei criteri relativi al soggetto proponente (a) e alla proposta progettuale (b) e che abbiano comunque ottenuto un punteggio maggiore di 0 punti per gli elementi di valutazione b1); b2); b4 e b9) e un punteggio almeno pari a 0 per l'elemento di valutazione b.13);

6. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

7. In fase di istruttoria della domanda di saldo la CTV verifica eventuali difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e ai relativi contenuti inseriti nei documenti progettuali con particolare attenzione ai criteri b2) e b)13 ai quali è collegata l'ammissibilità iniziale del progetto. La presenza di difformità sostanziali comporta la decadenza totale del sostegno concesso come prevista al successivo articolo 18.



Articolo 12

Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura del bando, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'impresa richiedente e l'elenco delle domande non ammissibili.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Ai fini della finanziabilità dei progetti, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità al progetto che avrà conseguito un punteggio più alto nel criterio "valore culturale della proposta progettuale - impatto culturale" (b5). In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità al progetto che avrà conseguito un punteggio più alto nel criterio "coerenza della proposta progettuale agli obiettivi del bando - grado di innovazione della proposta" (b2).
5. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria, il progetto dovrà essere realizzato così come presentato in sede di domanda di sostegno e approvato dalla CTV. Le spese rendicontate a saldo dovranno corrispondere alle spese indicate dal beneficiario nella domanda di sostegno e ammesse al finanziamento.

Articolo 13

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;



- g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
- h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
- i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti nella tabella all'art. 4, comma 1:
- lettere f, g, j: per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del sostegno,
 - lettere b, c, d, e: per tutta la durata del progetto e fino ad un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
- k) non procedere all'alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando nei tre anni successivi al pagamento della domanda di saldo;
- l) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
- m) laddove richiesto, anche nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato dell'impresa richiedente e delle imprese collegate o associate, ai fini del calcolo della dimensione aziendale;
- n) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;
- o) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;
- p) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;
- q) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
- r) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 16 comma 6);
- s) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;
- t) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di inserimento dei disabili, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- u) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;



- v) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi e sanzioni, laddove applicabili;
 - w) soddisfare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale, paragrafo 5.9 Verifica del principio “Do Not Significant Harm”) del PR FESR 2021-2027 e secondo quanto indicato all’art. 5 comma 4 lettera c);
 - x) rispettare quanto previsto dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026, il cui contenuto integra quanto previsto dal presente bando.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni e relativi obblighi

1. Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31 maggio 2029. Non sono ammesse proroghe a detto termine.
2. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno.
3. Le richieste di variazione all’intervento devono essere motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale. La richiesta di variazione dovrà essere comunicata ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.AVEPA.it che, se necessario, si avvarrà della CTV per le determinazioni del caso.
- Sono ammissibili compensazioni tra le categorie di spesa ammesse, non superiori al 20% del costo totale dell’operazione ammessa a sostegno, purché motivate e che non comportino un peggioramento del progetto iniziale e nel rispetto del paragrafo successivo.
- Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto che comportino:
- il cambiamento delle finalità, della natura, della funzione e della tipologia dell’operazione oggetto della domanda di sostegno iniziale;
 - le compensazioni tra le categorie di spesa ammissibili che superino il 20% del costo totale dell’operazione ammessa a sostegno;
 - l’inserimento di categorie di spesa non presenti nel progetto e nella domanda di sostegno ammessa a contributo.
- Le variazioni sono approvate da Avepa, che si potrà avvalere della CTV per le determinazioni del caso e provvederà a comunicare l’esito al beneficiario.
4. Qualora, dopo il provvedimento di concessione e fino all’erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto, quest’ultimo può, previa comunicazione tempestiva nelle modalità di cui sopra, richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il subentrante dovrà sottoscrivere nella domanda di subentro le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal



soggetto richiedente in sede di domanda. AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo sostegno, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario. Qualora, invece, accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente il rigetto della richiesta di subentro e l'avvio della procedura di decadenza del sostegno.

5. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo previsto per la stabilità delle operazioni, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento, cessione o affitto di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Il soggetto subentrante dovrà sottoscrivere gli impegni assunti dal cedente. In tale caso, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio della procedura di riduzione del sostegno nei confronti del subentrante stesso ai sensi dell'articolo 18. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di riduzione del sostegno in proporzione al periodo per il quale i requisiti di stabilità non sono stati soddisfatti.<<

6. Le richieste di subentro di cui alle precedenti casistiche previste ai commi 4 e 5 del presente articolo dovranno essere comunicate ad AVEPA – Area gestione FESR, tramite l'applicativo informatico Fondi RVE (<https://fondi.regione.veneto.it>) mediante presentazione di apposita Domanda di subentro. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema Fondi.RVE e di invio della domanda si rinvia al Manuale utente scaricabile all'interno dell'applicativo (*Manuale presentazione domanda di subentro*).

Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie fasi e scadenze di progetto:

FASE	TEMPISTICA/SCADENZE
Avvio progetto	le spese sono ammissibili a partire dal 01.09.2025
Apertura presentazione domanda di sostegno	dalle ore 10:00 del 15.10.2026
Chiusura presentazione domanda di sostegno	entro le ore 17:00 del 19.01.2027
Presentazione domanda di anticipo (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 di tale scadenza
Presentazione domanda di acconto (obbligatorio)	a partire dalle ore 10:00 del 14.03.2028 ed entro le ore 17:00 del 31.05.2028
Conclusione del progetto (obbligatorio)	entro il 31.05.2029
Presentazione domanda di saldo (obbligatorio)	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del 31.5.2029



Articolo 16**Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno**

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale Procedurale PR FESR (Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 par. 2.5 sezione II e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026) se non diversamente disciplinate nel bando.
2. Le domande di erogazione di anticipo o di acconto e del saldo del sostegno vanno presentate, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>.
3. Prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
4. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Anticipo</u> (facoltativo)	a partire dal 30esimo giorno (dalle ore 10:00) ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità del sostegno ed in ogni caso entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile.	pari al 40% del sostegno concesso	- Garanzia fideiussoria sottoscritta in originale se cartacea oppure con firma digitale, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), a copertura del 100% dell'importo oggetto dell'anticipo, redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni PR FESR 2021-2027" disponibile nel sito internet di AVEPA https://www.avepa.it/servizi/settori/aiuti-e-contributi/fesr/pr-veneto-fesr-2021-2027/modulistica/garanzie-fideiussorie Lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo. - copia dell'ultimo EC relativo al conto corrente presso cui si chiede l'accredito (prima pagina da cui sia visibile IBAN e intestatario)



TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
<u>Acconto (obbligatorio)</u> Nel caso di ritardo nella presentazione obbligatoria della domanda di acconto si applica un taglio dell'1% al giorno sull'importo del contributo spettante per la fase, per un periodo massimo di 20 giorni; decorsi infruttuosamente e i 20 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda obbligatoria di acconto, si applica una riduzione pari al 20% del contributo totale complessivamente spettante, da applicarsi in fase di saldo	la domanda di acconto può essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 14.03.28 ed entro le ore 17:00 del 31.05.28	La spesa rendicontata e approvata in acconto deve essere pari ad almeno il 20% della spesa ammessa a sostegno. Il sostegno relativo all'acconto, cumulato con l'anticipo, se richiesto, non può superare l'80% del <u>sostegno</u> concesso. Qualora, a seguito dell'attività istruttoria, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 20% della spesa ammessa a sostegno la domanda di acconto verrà chiusa negativamente e il relativo contributo erogabile verrà liquidato unitamente a quanto ammesso con	- relazione intermedia, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa redatta secondo il format disponibile all'Allegato 4 per le specifiche sezioni indicate; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi, pari ad almeno il 20% delle spese previste e ammesse al sostegno; - documenti giustificativi di pagamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo; - documenti di cui alla tabella del successivo comma 4; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.



TIPO DOMANDA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	SOGLIE DI SPESA	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE
		la domanda di saldo	
Saldo Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.	a partire dal 120esimo giorno (ore 10.00) dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità del sostegno e comunque entro le ore 17:00 del 31.05.2029	Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando	- relazione finale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, sulla proposta progettuale realizzata redatta secondo il format disponibile all'Allegato 4; - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo; - documenti di cui alla tabella del successivo comma 4; - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20.

5. Unitamente alla domanda di pagamento, inoltre, è necessario allegare la documentazione giustificativa relativa alla specifica voce di spesa, come indicato nella tabella di seguito riportata:

CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
a) STRUMENTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI (fissi e mobili)	Nel caso di beni identificati da un numero di matricola, documentazione fotografica attestante il medesimo Eventuali certificati di conformità e/o collaudo Eventuale copia del registro dei beni ammortizzabili
b) ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI	Licenza d'uso o contratto SaaS Breve relazione a supporto della correlazione dell'acquisto con il progetto/operazione finanziata Eventuale copia del registro dei beni ammortizzabili



CATEGORIA DI SPESA	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO
c) CONSULENZE SPECIALISTICHE	Curriculum vitae/aziendale del fornitore Contratti completi di data e sottoscrizione delle parti, con dettagliata individuazione e descrizione delle attività, delle tempistiche di realizzazione e l'eventuale importo Relazione dell'attività svolta sottoscritta dal consulente che ne descriva il contenuto e i risultati raggiunti completa di eventuali output, la relazione deve essere chiaramente riconducibile al consulente che ha eseguito la prestazione
d) SERVIZI ESTERNI	Documentazione di natura contrattuale (contratto, convenzione o lettera d'incarico ecc.) da cui si evincano le attività, l'oggetto della prestazione, la durata dell'incarico e l'eventuale importo
e) PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	Contratti/conferma d'ordine/preventivo sottoscritto completi di data con dettagliata individuazione e descrizione delle attività e tempistiche di realizzazione Copia del materiale promozionale realizzato (documentazione fotografica, video promozionali realizzati ecc.);
f) PERSONALE	Documentazione non necessaria in quanto importo calcolato forfettariamente. Tale spesa è facoltativa e non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta <u>puntualmente nel sistema applicativo</u> .
g) COSTI INDIRETTI	Documentazione non necessaria in quanto importo calcolato forfettariamente. Tale spesa è facoltativa e non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere inserita e richiesta <u>puntualmente nel sistema applicativo</u> .

6. Nel caso di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione del beneficio, per le fatture emesse da fornitori italiani prima dell'assegnazione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente e, in ogni caso, per le fatture emesse da fornitori esteri prima e dopo l'attribuzione e comunicazione del CUP al soggetto beneficiario, non sussiste l'obbligo di apposizione dello stesso in fattura. A dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato fa fede la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal beneficiario, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii: "tutti i giustificativi di spesa e di pagamento di cui al quadro fatture e giustificativi della presente domanda di acconto/saldo sono imputati alla domanda di sostegno correlata alla presente domanda di pagamento ed al relativo CUP indicato nel decreto di concessione". Tale dichiarazione è resa dal beneficiario al momento della presentazione delle domande di pagamento attraverso il sistema informativo regionale ed è corredata dall'elenco delle fatture imputate e quindi correlate all'operazione. Per le fatture emesse da fornitori italiani dopo l'attribuzione e comunicazione del CUP da parte dell'autorità concedente al soggetto beneficiario, sussiste l'obbligo di indicazione dello stesso in fattura. Qualora il codice CUP manchi o sia stato indicato in modo errato, il



beneficiario potrà operare apposita integrazione alla fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

7. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

8. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto corrente a lui intestato.

Nel caso di impresa individuale, le spese ammesse a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché, nello stesso, figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni ecc.) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare o da un terzo delegato.

9. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta).

L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile, in tal caso saranno riconosciute ammissibili solo le quote pagate nel periodo di ammissibilità delle spese.

10. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento.	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.
Ricevuta bancaria	estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale.



Ricevuta bancaria cumulativa	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno bancario non trasferibile	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione.	Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento.
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa)	• estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino	La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione



		di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta
MAV	• copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni.	
PagoPA	1) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. 2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;	
Addebito diretto	1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;	
Acquisti on-line	1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine;	
F24	• Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24.	In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto.



11. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

12. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

13. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

14. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

15. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 le verifiche sulle domande di pagamento potranno essere effettuate sulla base di una valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

16. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

17. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

18. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

19. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, verificata secondo quanto previsto con decreto ministeriale 24 ottobre 2007, determina l'avvio dell'intervento sostitutivo al fine di saldare il debito con l'ente creditore, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 65 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto, sia nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, al fine di verificare e accertare quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;



- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- una copia di ciascun bene promozionale realizzato (es. 1 copia brochure, 1 copia gadget ecc), per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del contributo al beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei tre anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione operazioni cofinanziate. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla decadenza totale del contributo.

Articolo 18

Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.

2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.

3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:

- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 14 del presente bando;
- b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
- c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV;
- d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
- e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della



domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;

g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltre della documentazione richiesta;

h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 lettere b), c), d), e), f), j) prima dell'avvenuta erogazione del saldo, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;

i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;

j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;

k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;

l) mancato rispetto delle prescrizioni in tema di DNSH di cui all'art. 5 comma 4 lettera c);

m) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27 settembre 2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026.

4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità:

a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate:

- acconto obbligatorio: Nel caso di ritardo nella presentazione obbligatoria della domanda di acconto si applica un taglio dell'1% al giorno sull'importo del contributo spettante per la fase, per un periodo massimo di 20 giorni; decorsi infruttuosamente i 20 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda obbligatoria di acconto, si applica una riduzione pari al 20% del contributo totale complessivamente spettante a saldo, da applicarsi in fase di saldo;
- pagamento del saldo e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento del saldo, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;

b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% del costo totale dell'operazione ammessa a sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;

c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:

- totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale



ammessa;

d) mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 lettere b), c), d), e) dopo l'avvenuta erogazione del saldo e prima che siano decorsi tre anni dal pagamento del saldo;

e) nel caso di alienazione, cessione, distrazione di un bene durevole oggetto di investimento, finanziato con il presente bando prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pagamento della domanda di saldo;

f) cessazione dell'attività dovuta a procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, come da articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, "Stabilità delle operazioni", dopo il pagamento del saldo del sostegno e prima che siano trascorsi tre anni, salvo il caso in cui la cessazione di un'attività produttiva sia dovuta a un fallimento non fraudolento;

g) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa a sostegno e la spesa rendicontata ammessa a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:

- Spesa rendicontata ammessa minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
- Spesa rendicontata ammessa minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

h) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale.

5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.

6. La decadenza comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite. Gli importi restituiti sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca e calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. Qualora la restituzione derivi dalla mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, oppure da documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, accertati dopo l'ammissione al beneficio, ovvero sia conseguenza di azioni o fatti addebitati al beneficiario o di un'operazione di delocalizzazione, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

7. In caso di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa nella fase successiva alla concessione del contributo e fino all'erogazione del saldo, non si procede alla decadenza del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 4 del presente bando, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. A tal fine, deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad Avepa il trasferimento dell'azienda entro trenta giorni dalla data dell'evento. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla



revoca o decadenza, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.

8. Laddove applicabile, si richiama quanto previsto alla Sez. III, paragrafo 4.7 del Manuale procedurale del PR Veneto FESR 2021-2027 approvato con Decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711;
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
 - i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sistemainformativofondirve>;
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l'Agenzia Veneta per i pagamenti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
 - b) nella fase successiva all'ammissione, per chiedere chiarimenti all'Agenzia Veneta per i pagamenti AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
5. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20

Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
 - fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in



maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

- esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo alle operazioni il cui costo totale supera 500.000 EUR;
- per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link:

<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>

3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:

- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
- Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.

4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
- <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/progetti-realizzati-21-27>
- <https://www.avepa.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione>

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Normativa Comunitaria

- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;



- Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento UE, Euratom n. 966/2012 e s.m.i ed il regolamento (CE) n. 1605/2012 e s.m.i.;
- Regolamento UE 2020/852 sul principio della “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – Do No Significant Harm e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2012;
- Decisione C (2019) 3452 della Commissione europea del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;
- Decisione (CE) C (2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto” e successive modifiche: Decisione C(2024) 4983 final del 10/07/2024, Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 e con Decisione C(2026) 1893 final del 18/03/2026;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese.

Normativa Nazionale

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso “e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;



- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”;
- Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i.;
- Decreto legge n. 34 del 20/03/2014, convertito dalla L. 16/05/2014 sulle semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva” e s.m.i.;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). (25G00073) (GU Serie Generale n.105 del 08-05-2025)”;
- Decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e s.m.i.;
- Decreto Legge n. 13/2023, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 con particolare riferimento alla disciplina del CIG e del CUP e s.m.i.;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, sulla obbligatoria del CUP che deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”

Normativa Regionale

- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 474 del 29 aprile 2022 “Approvazione del documento "Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027". Art. 15 e Allegato IV Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021”;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1684 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 - 2027;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto nelle sedute del 23 febbraio, 8 giugno e 27 ottobre 2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025 e nota prot. 566362 15 ottobre 2025 e nota prot. n. 175880 del 19/03/2026), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25 ottobre 2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025, nota prot. n. 590979 del 27 ottobre 2025 e nota prot. n. 192014 del 27 marzo 2026));
- Deliberazione della Giunta Regionale/CR n. 7 del 5 febbraio 2026 di approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione;
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023, successivamente modificata nell'Allegato A1 con DGR n. 740 del 22/06/2023, DGR n. 843 del 16/07/2024 e DGR n.583 del 24/06/2026, con la quale la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio;
- Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28 giugno 2023, n. 130 del 27/09/2023 e n. 221 del 21/12/2023 e come modificato dal Decreto n. 17 del 12/02/2025 e Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 130 del 27/09/2023 e successivamente modificato con Decreto n. 52 del 05 giugno 2026, reperibili al seguente link: [Autorità del programma e organismi di gestione e controllo - Veneto Coesione - Regione Veneto](#).

Articolo 22

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>



3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA Avv. Piergiovanni Cervato all'indirizzo email: dpo@avepa.it.
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia, 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.



APPENDICE N.1
SOSTENIBILITA' FINANZIARIA (Art. 4 Soggetti Ammissibili comma 1 lett. i)

L'impresa richiedente, in caso di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2 d) del Reg. (UE) 2021/1060, soddisfacendo almeno una delle seguenti formule:

1. Congruenza tra patrimonio netto e spesa complessiva del progetto: $PN > (SP - I) / 2$

Qualora la formula non venisse soddisfatta con i valori a bilancio, ad incremento del PN potrà essere considerato un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, che risulti deliberato alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può essere incrementato di tale aumento. In tal caso dovrà essere obbligatoriamente prodotta da parte dell'impresa la relativa delibera attestante l'approvazione dell'aumento di capitale e la documentazione giustificativa del versamento effettuato.

Potrà avvalersi dell'aumento di capitale sociale ad incremento del patrimonio netto rinvenibile dalla relativa documentazione anche la società di persone in contabilità ordinaria che abbia disposto e versato un aumento di capitale sociale (conferimenti) prima della presentazione della domanda.

Un incremento del PN potrà essere effettuato, esclusivamente per le imprese che non risultino neo costituite ai sensi della presente Appendice, anche attraverso versamenti registrati in riserva sovrapprezzo azioni, versamenti in conto capitale o versamenti in conto futuro aumento capitale.

Il PN è rilevato:

- per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la sostenibilità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno;
- per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato dello stato patrimoniale aziendale che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.



2. Onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 8\%$

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, la verifica verrà effettuata dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato e depositato, dal bilancio approvato e depositato relativo all'esercizio immediatamente precedente; qualora nessuno dei due bilanci sia depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente non ammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l'ultima Dichiarazione dei redditi presentata con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nell'ultima Dichiarazione dei redditi presentata il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile o, comunque, un prospetto contabile dettagliato del conto economico che contenga gli elementi utili alla valutazione della formula di cui sopra e sottoscritto da un professionista abilitato, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

3. Sostenibilità finanziaria del progetto: $SP/F \leq 20\%$ (fatturato medio dell'ultimo triennio o ultimo fatturato registrato qualora l'impresa sia attiva da meno di tre anni).

Per le imprese soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, attive da tre o più anni, la verifica verrà effettuata dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati precedenti a quello in corso alla data di presentazione della domanda; qualora qualcuno di tali bilanci non sia stato depositato non sarà possibile determinare la capacità finanziaria con conseguente inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le imprese non soggette all'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci, dalla seguente documentazione:

- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati con il quadro RS "Dati di bilancio" compilato;
- nel caso di impresa non soggetta all'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le quali nelle ultime tre Dichiarazione dei redditi presentati il quadro RS "Dati di bilancio" non sia compilato: ultime tre dichiarazioni IVA, ultima Dichiarazione dei redditi presentata;
- nel caso in cui l'impresa richiedente sia un'impresa estera, allegare documentazione equivalente attestante la capacità finanziaria.

I valori presi in considerazione sono:

PN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (per le società di capitali), al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili; per le società non



tenute alla approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 107) o dal prospetto di bilancio/contabile redatto e sottoscritto da un professionista abilitato;

SP = spesa complessiva del progetto indicata nella domanda di partecipazione (spesa richiesta nell'applicativo informatico);

I = intervento agevolativo/contributo richiesto dall'impresa proponente;

OF = oneri finanziari netti = Saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari” di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile (C17-C16). Nel calcolo degli oneri finanziari non saranno inseriti gli importi relativi a “Utili e perdite su cambi” di cui alla voce C17 bis - D.lgs. n. 6 del 17/01/2003;

F = Valore dei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico previsto dal Codice Civile. Per le società non tenute alla approvazione e deposito di un bilancio il dato sarà ricavato dal quadro RS della dichiarazione dei redditi (RS 116) o dalla dichiarazione IVA, volume d'affari

4. NUOVE SOCIETA': le nuove società, di persone o di capitali, che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora chiuso il primo esercizio contabile e dunque non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio, dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1. Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura camerale/valore totale dei conferimenti per le società di persone.

5. LIBERI PROFESSIONISTI: i liberi professionisti sono soggetti al rispetto della condizione di cui al punto 3. Sostenibilità finanziaria del progetto e dovranno fornire le Dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA relative al triennio precedente la presentazione della domanda (o dell'ultimo anno se in attività da meno di tre anni).

6. Limitatamente alle nuove imprese che per la configurazione giuridica assunta non rientrino nelle casistiche già descritte nelle sezioni precedenti (nuove ditte individuali e ai nuovi liberi professionisti), è data la possibilità di attestare la sostenibilità finanziaria dei propri progetti attraverso una lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese (come da fac-simile allegato).

7. I Promotori di impresa dovranno necessariamente rispettare la condizione di cui al punto 1 (salvo quanto previsto al precedente punto 6): Congruenza tra Patrimonio Netto e Spesa complessiva del Progetto, sostituendo il patrimonio netto con il capitale sociale/conferimenti che in fase di presentazione della domanda dichiarano di sottoscrivere e versare. L'effettivo rispetto verrà verificato in fase di costituzione dell'impresa secondo quanto disciplinato all'art. 4 comma 1.

I Promotori di impresa che dichiarano di voler costituire una ditta individuale rientrano nella casistica disciplinata al punto 6).



**FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E
SU CARTA INTESTATA)**

N.B: Il presente documento va compilato ed allegato alla domanda di partecipazione esclusivamente per le casistiche dettagliate all'Appendice n.1 al Bando.

.....(Nome della Banca e/o Istituto di Credito)
Via Cap.
..... Città.....

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD)

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell'impresa/soggetto proponente
..... (indicare il nome) per la partecipazione al "Bando
....., come previsto all'Appendice "Sostenibilità finanziaria" del bando.

Su richiesta del signor/della signora in qualità di legale
rappresentante dell'impresa (indicare il nome
del soggetto richiedente, con sede legale nel Comune di, via
..... n., C.F. P.I.,
[se promotori di impresa: Su richiesta del signor/della signora, CF
....., vi comunichiamo che si tratta di (impresa
individuale/soggetto proponente) nostra cliente e con la quale fino ad ora abbiamo intrattenuto
rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza.

Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto. Per quanto di nostra
conoscenza, si ritiene abbia la capacità finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al
bando in oggetto.

Si segnala che la presente lettera di referenza bancaria non costituisce garanzia della
scrivente e viene rilasciata esclusivamente per le finalità previste dal bando in oggetto.

Cordiali saluti,

Luogo e data,

Firma e timbro della Banca o Istituto di Credito o Confidi



APPENDICE N.2

RELAZIONE FINALE - SEZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

(da compilare solo in fase di saldo)

1. DNSH

L'apporto neutro o positivo del progetto in relazione ai sei obiettivi ambientali declinati nel Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia" - DNSH è il seguente (fornire una breve descrizione per ciascuna delle 6 componenti ambientali declinate nella tabella):

Componente ambientale	Apporto	Motivazione (breve descrizione dell'apporto neutro o positivo del progetto sulla componente)
Mitigazione dei cambiamenti climatici.	Non provoca significative emissioni di gas a effetto serra (GHG).	
Adattamento ai cambiamenti climatici.	Non determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.	
Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine.	Non compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico dei corpi acquatici, incluse le acque superficiali e sotterranee o il buono stato delle acque marine.	
Economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei	Non conduce a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.	



rifiuti.		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo.	Non determina un incremento significativo di emissioni in aria, acqua o nel suolo.	
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.	Non è significativamente dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o dannosa per lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, inclusi quelli di interesse comunitario.	

Allegati (eventuale)

Documentazione aggiuntiva quale: certificazioni ambientali, già ottenute o per le quali è stato avviato l'iter di certificazione, pareri/relazioni di esperti, etc...

2. INVARIANZA/MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Descrivere le modalità con le quali, in caso di investimenti materiali, è stata rispettata la prescrizione relativa all'invarianza o il miglioramento delle prestazioni ambientali.

1. Consumi energetici annui da fonti fossili

2. Consumi energetici annui da fonti rinnovabili

3. Rifiuti prodotti



4. Acqua

5. Emissioni aria/acqua e suolo

NOTE: la documentazione sulla base della quale sono state effettuate le stime, non dovrà essere allegata in fase di rendicontazione, ma dovrà essere conservata presso la sede del beneficiario e messa a disposizione in caso di richiesta e/o successivi controlli.

3. CONSUMO DI SUOLO (eventuale)

- ☐ Permesso di costruire n° _____ del __/__/____
- ☐ SCIA n° _____ del __/__/____
- ☐ CILA n° _____ del __/__/____
- ☐ Edilizia libera
- ☐ Altro (specificare): _____

